

Società, il danno limita le procedure concorsuali

Stefano Pozzoli

A prescindere dai piani straordinari di razionalizzazione, il cui termine per l'approvazione è appena scaduto, ci sono già oltre mille società pubbliche interessate da una procedura di «liquidazione, scioglimento o fallimento» (lo attesta l'ultimo Rapporto Mef). Il dato, in crescita, dimostra che gli enti locali stanno attuando un processo di razionalizzazione molto forte, in parte per la pressione normativa, in parte per la naturale ricerca di economie di spesa. Il fenomeno riguarda ormai una società su otto, e merita attenzione anche sul piano delle possibili implicazioni in termini di responsabilità degli amministratori e dei soci (articolo 12 del Dlgs 175/2016). Anzitutto occorre capire se la liquidazione è motivata dal nuovo impianto normativo oppure no. Anche

nell'applicazione dei parametri "automatici" previsti dal Testo unico occorre agire con buon senso, e verificare se la chiusura della società non determini un disvalore patrimoniale, economico o finanziario, perché una norma non può comunque giustificare un danno all'ente. Più delicato, però, è il caso di chiusure motivate da perdite o da una situazione di insolvenza che renda consigliabile o inevitabile una procedura concorsuale. In questi casi è rilevante la distinzione tra le società in house e le altre. Nel primo caso, la competenza della magistratura contabile è piena e la Procura della Corte dei Conti potrà quindi verificare i comportamenti degli amministratori; nel secondo, invece, gli unici che potrebbero rispondere di danno sono i «rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione» (articolo 12, comma 2 del Dlgs 175/2016). Sia gli amministratori della società sia i soci possono essere chiamati a rispondere anche per la loro inerzia. I primi, ad esempio, perché non hanno sottoposto ai soci la necessità di deliberare la liquidazione, i secondi per non avere esercitato il proprio ruolo. Da questo punto di vista il fatto che debbano essere approntati «programmi di valutazione del rischio di crisi



aziendale» (articolo 6, comma 2), che vadano portati in assemblea e che in presenza di segnali di crisi si debba predisporre un piano di risanamento (articolo 14, comma 2), toglie molti alibi a tutti. L' articolo 14, comma 1, chiarisce che le società pubbliche possono ricorrere al concordato preventivo e alle altre procedure concorsuali. Il dubbio è se l' ente socio possa contribuire al successo della procedura destinandovi risorse finanziarie. Verrebbe da dire di no, dal momento che la ragione per cui una Pa può costituire una società di capitale e non una di persone sta proprio nel fatto che essa può assumersi un rischio di impresa a condizione che sia limitato al capitale versato. In una liquidazione, versare altre risorse sarebbe violare questo principio del diritto. Un' eccezione può essere rappresentata dalle operazioni non finalizzate allo scioglimento della società, ma alla sua continuità. In questo caso, nell' ambito di un piano di ristrutturazione aziendale, un versamento di denaro per assicurare il successo di un concordato in continuità rappresenta una modalità di ricapitalizzazione, e può essere considerato una forma di aumento di capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.